

**La Consulta accoglie le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Consiglio di Stato in ordine alle nuove sanzioni interdittive introdotte in tema di tariffe incentivanti per i produttori di energia da fonti rinnovabili**

[Corte cost., sentenza 10 marzo 2017, n. 51 – Pres. Grossi, Est. Morelli](#)

**Energia – Fonti rinnovabili – Incentivi – Dichiarazione mendace – Esclusione decennale dal conseguimento di incentivi – Incostituzionalità**

*Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 76 Cost., gli artt. 23, comma 3, e 43, comma 1, del [decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28](#) (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) che, in tema di incentivi alle imprese che producono energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, contemplan la ulteriore sanzione della esclusione decennale da futuri incentivi, a carico dei soggetti per i quali sia stato accertato che abbiano fornito dati o documenti non veritieri, ovvero abbiano reso dichiarazioni false o mendaci (1).*

---

(1) Con la sentenza in epigrafe la Consulta accoglie, sotto l'assorbente profilo dell'eccesso di delega, le questioni di legittimità costituzionale sollevate da sei ordinanze della VI Sezione del Consiglio di Stato (cfr. in [specie ord. 20 ottobre 2014 n. 5167](#)), in merito alle sanzioni interdittive introdotte dalla nuova disciplina in tema di incentivi per le cc.dd. fonti rinnovabili.

In particolare, le ordinanze di *rimessione* contestavano l'introduzione di sanzioni interdittive sotto diversi profili relativi: all'eccesso di delega rispetto alla legge delegante (n. 96 del 2010); all'art. 3 Cost.; alla violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità nell'esercizio della discrezionalità legislativa; all'art. 117, primo comma, Cost., in connessione col "vincolo derivante dall'ordinamento comunitario" per quanto concerne la violazione della proporzionalità nella misura delle sanzioni.

Con la *sentenza* in epigrafe la Consulta accoglie la pregiudiziale censura di violazione dell'art. 76 Cost., per eccesso di delega, dichiarando assorbiti gli ulteriori profili.

Con una concisa motivazione la Corte richiama i criteri direttivi di cui alla legge delega, evidenziandone il profilo di dettaglio. In proposito, i criteri prevedevano che, al di là dei casi previsti dalle norme penali in vigore, nei decreti legislativi attuativi potessero essere stabilite discipline contenenti trattamenti sanzionatori amministrativi e penali «per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi». Con riguardo specifico alle sanzioni amministrative, si stabiliva che esse potessero consistere «nel pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro»; ed ulteriormente si prescriveva

che, nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni fossero determinate nella loro entità, «tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto.

Secondo la Corte, che condivide le censure sollevate sul punto dalle ordinanze di rimessione, a tali puntuali criteri non si è attenuto il legislatore delegato, introducendo con le norme sotto esame le indicate misure interdittive. In definitiva, mentre i criteri di delega prevedevano sanzioni penali o amministrative, limitando queste ultime a quelle di tipo pecuniario, i decreti attuativi hanno introdotto sanzioni interdittive, estranee quindi al perimetro di delega.

La sentenza detta anche un'ulteriore rilevante indicazione di carattere sostanziale, laddove viene precisato che tale misura interdittiva – incidendo sull'esercizio della libertà di iniziativa economica privata imprenditoriale (in un settore di attività particolarmente legato al sostegno di incentivi), nei confronti di un'ampia platea di soggetti e per un periodo di tempo particolarmente rilevante, in termini di rigido automatismo e di non graduabilità in rapporto al pur variabile contenuto lesivo delle violazioni cui la misura stessa consegue – contraddice manifestamente i principi di proporzionalità ed adeguatezza.

In materia di c.d. eccesso di delega legislativa, nell'ambito di una ampia casistica, v. da ultimo, [Corte cost., 25 novembre 2016, n. 250](#), in *Foro it.*, 2017, I, 59 e [23 gennaio 2014, n. 5](#), *id.*, 2014, I, 651 con nota di ROMBOLI.

Per ulteriori riferimenti in materia di incentivi per energie rinnovabili, si rinvia ai dati riportati nella News US 30 gennaio 2017.